



Comune Associato Città dell'Olio

Comune di Campobello di Mazara

Libero Consorzio Comunale di Trapani

3° SETTORE – PROGRAMMAZIONE GENERALE E GESTIONE RISORSE

Oggetto: Regolamento comunale per la definizione agevolata delle entrate – Art. 1, commi 102-109, della Legge n. 199/2025.

CIRCOLARE ESPLICATIVA

Destinatari: Uffici comunali, contribuenti, concessionari della riscossione.

1. Finalità della circolare

La presente circolare ha lo scopo di illustrare, in modo operativo, le disposizioni contenute nel *Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali*, approvato ai sensi dell'art. 1, commi 102-109, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Campobello di Mazara.

2. Ambito di applicazione della definizione agevolata

2.1 Entrate interessate

Sono ammesse alla definizione agevolata le entrate comunali **tributarie e patrimoniali** riferite al **periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 28 febbraio 2026**, risultanti da:

- **Avvisi di accertamento esecutivi** emessi ai sensi dell'art. 1, comma 792, L. 160/2019 («avvisi di accertamento... emessi dal Comune...» – art. 1, comma 1).
- **Ingiunzioni fiscali** ex R.D. 639/1910, emesse dal Comune o dai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 446/1997 («ingiunzioni fiscali... emesse dal Comune o da altri soggetti...» – art. 1, comma 1).

2.2 Tipologie di entrate definibili

Come previsto dall'art. 2 del regolamento in oggetto, rientrano nella definizione agevolata:

- IMU/ICI;
- TASI;

- TARI/TARES/TIA/TARSU;
- Imposta di soggiorno;
- Canone Unico Patrimoniale (CUP);
- Proventi del servizio idrico integrato;
- Sanzioni per violazioni alle norme del Codice della Strada e alle norme diverse dal Codice della Strada (limitatamente a interessi, maggiorazioni e oneri);
- Entrate patrimoniali (canoni, concessioni, fitti, oneri di urbanizzazione);
- Carichi affidati alla riscossione coattiva.

2.3 Titoli ammessi

Sono definibili, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del regolamento in oggetto, solo i debiti richiesti tramite:

- avvisi di accertamento e/o verbali, anche per violazioni alle norme del Codice della Strada o extra Codice della Strada, **divenuti esecutivi entro il 28 febbraio 2026**;
- ingiunzioni fiscali **notificate entro il 31 dicembre 2025**.

2.4 Esclusioni

Sono esclusi dalla definizione agevolata i debiti derivanti da **pronunce di condanna della Corte dei conti** (art. 2, comma 7, del regolamento in oggetto).

3. Contenuto della definizione agevolata

3.1 Importi dovuti

Il contribuente estingue il debito versando:

- **solo il capitale;**
- **le spese di notifica degli atti per i quali viene richiesta la definizione agevolata;**
- **le spese esecutive e quelle cautelari.**

Sono **stralciati** (art. 2, comma 4, del regolamento in oggetto):

- gli interessi applicati ai debiti in definizione;
- le sanzioni (salvo sanzioni non tributarie, per cui si applicano regole specifiche).

3.2 Sanzioni per violazioni alle norme del Codice della Strada

Per le sanzioni per violazioni alle norme del Codice della Strada, derivanti da accertamenti divenuti esecutivi entro il 28 febbraio 2026, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del regolamento in oggetto, **la definizione riguarda:**

- gli eventuali interessi derivanti dalle azioni di riscossione coattiva;
- le maggiorazioni di cui all'art. 27 della Legge n. 689/1981;
- gli oneri della riscossione.

3.3 Sanzioni per violazioni a norme diverse da quelle contenute nel Codice della Strada

Anche per le sanzioni per violazioni a norme diverse da quelle contenute nel Codice della Strada, derivanti da accertamenti divenuti esecutivi entro il 28 febbraio 2026, **la definizione riguarda:**

- gli eventuali interessi derivanti dalle azioni di riscossione coattiva;
- le maggiorazioni di cui all'art. 27 della legge n. 689/1981;
- gli oneri della riscossione.

4. Definizione agevolata delle liti pendenti

Il regolamento disciplina anche la definizione delle controversie tributarie e civili pendenti, così come previsto dall'art. 3 del regolamento in oggetto.

4.1 Requisiti

- Ricorso introduttivo notificato **entro il 1° gennaio 2026**.
- Lite pendente in **qualsiasi stato e grado**, compresa Cassazione e rinvio.

4.2 Importi dovuti

Come previsto dall'art. 4 del regolamento in oggetto, si precisa quanto segue:

- **Lite su tributi:** pagamento del **solo tributo**, indipendentemente dall'esito delle sentenze non passate in giudicato.
- **Lite su sole sanzioni collegate al tributo:** **nulla è dovuto**; la lite si estingue con la sola domanda.
- **Lite su sanzioni non collegate al tributo:**
 - 15% se il Comune è soccombente nell'ultima pronuncia;
 - 40% negli altri casi;
 - in caso di soccombenza parziale: 15% sulla parte sfavorevole al Comune, 40% sulla restante.

Gli importi già versati in pendenza di giudizio sono scomputati (art. 4, comma 4, del regolamento in oggetto).

5. Procedura di adesione

5.1 Presentazione dell'istanza

Il contribuente deve presentare la dichiarazione di adesione **entro 60 giorni dalla pubblicazione** della deliberazione del Consiglio Comunale che ha approvato il regolamento in oggetto, pubblicazione avvenuta in data 17/04/2026 (art. 5, comma 1, del regolamento in oggetto). Pertanto, **la scadenza per la presentazione dell'istanza coincide con il 16/06/2026.**

La dichiarazione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del regolamento in oggetto, deve contenere:

- indicazione del debito, anno di riferimento e numero di provvedimento oggetto di definizione;
- scelta del numero di rate;

- indicazione delle eventuali liti pendenti;
- impegno a rinunciare ai ricorsi.

5.2 Istruttoria dell'ente

Il Comune o il concessionario, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del regolamento in oggetto, comunica entro **30 giorni**:

- l'ammissione alla definizione agevolata del richiedente;
- gli importi dallo stesso dovuti;
- il piano della rateizzazione;
- l'eventuale diniego della richiesta di definizione agevolata, specificandone le motivazioni.

6. Effetti della dichiarazione

Dalla presentazione dell'istanza, ai sensi dell'art. 6 del regolamento in oggetto, conseguono i seguenti effetti:

- sospensione delle dilazioni in corso, se oggetto della domanda di agevolazione;
- divieto di nuovi fermi e ipoteche;
- divieto di nuove procedure esecutive;
- sospensione delle procedure esecutive già avviate.

7. Pagamento

7.1 Scadenze

Il pagamento può avvenire:

- **in unica soluzione entro il 31 luglio 2026**,
- oppure in rate mensili, secondo le fasce previste nell'art. 7, comma 3, del regolamento in oggetto, fino ad un massimo di 72 rate, con la precisazione che ogni singola rata non può essere inferiore ad Euro 100,00 (cento/00).

7.2 Interessi

Sulle rate si applica un interesse del **3% annuo** dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del regolamento in oggetto.

8. Perfezionamento e decadenza

La definizione si perfeziona con il pagamento della prima o unica rata (art. 8, comma 4).

La definizione **decade** in caso di:

- mancato pagamento dell'unica rata;
- mancato pagamento di **due rate anche non consecutive**;
- mancato pagamento dell'ultima rata.

Il pagamento di ogni rata si intende tempestivo solo ed esclusivamente se eseguito entro un termine massimo di **7 giorni** dalla scadenza di ogni singola rata, così come previsto dall'art. 8, comma 1, del regolamento in oggetto.

9. Rapporti con rateizzazioni già in essere

Il contribuente, ai sensi dell'art. 9 del regolamento in oggetto, può aderire anche se ha già una rateizzazione o dilazione attiva.

Gli importi già versati per sanzioni e interessi **restano acquisiti** e non sono rimborsabili.

10. Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore secondo l'art. 124 TUEL e acquista efficacia con la pubblicazione sul sito istituzionale (art. 10 del regolamento in oggetto).